

MOBBING E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - sentenza 29 agosto 2007 n. 18262

Il *mobbing* si configura come illecito del datore di lavoro consistente in una condotta protratta nel tempo, con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all'emarginazione del dipendente. **Sussiste la responsabilità del datore di lavoro per danni derivanti ad un lavoratore sottoposto a *mobbing*, anche se egli non sia il soggetto direttamente agente a danno del dipendente, nel caso in cui comunque il datore di lavoro non si sia attivato per la cessazione dei comportamenti scorretti posti in essere dai suoi collaboratori**, dato che ciò è sufficiente a radicare il suo obbligo al risarcimento del danno.